



Osservazione n. **56** n. Prot. **3604/11** data Arrivo **24/01/2011** Esito **Favorevole all'accoglimento**

Richiedente **MOTTA Egidio**

a titolo **a titolo personale** per

DOCUMENTI INTERESSATI DALL'OSSERVAZIONE

Tavole o Elaborati del PGT

- DOCUMENTO DI PIANO
- PIANO DEI SERVIZI
- PIANO DELLE REGOLE NTA, Allegato 5
- DETERMINAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

DATI GENERALI DELL'AREA

Via / Piazza **via Bozzotti** civico **10** Foglio **4** Mappale **62** Sub

Superficie (mq)

Eventuali vincoli o servitù gravanti sull'immobile

Eventuali PIANI ATTUATIVI interessanti l'immobile

Sintesi dell'osservazione

Si chiede di modificare:

- 1) art. 10 (disciplina dei sottotetti) delle NTA del PdR, in modo da escludere dall'obbligo della continuità altimetrica gli edifici che non costoriscono fronte strada;
- 2) l'Allegato 5- Prescrizioni Particolareggiate Ambiti Storici Pioltello e Limoto, in modo da consentire che gli interventi su di un edificio possano essere realizzati in tempi diversi.

Controdeduzione

1) e 2) Favorevole all'accoglimento per i seguenti motivi. Si fa presente che quanto esposto trova già riscontro nelle norme delle NTA del PdR all'art. 10 - 3° comma - che recita " Conseguentemente nei soli edifici con numero massimo di 2 piani, i sottotetti esistenti, possono essere resi abitabili anche mediante la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde purchè tale modifica interessi l'intero fronte dell'edificio e l'intera superficie coperta dello stesso (per edificio si intende il fabbricato generato da un unico atto abilitativo e con caratteristiche unitarie ed omogenee), anche se di proprietà diverse, fino al raggiungimento di una altezza massima di imposta di m. 2,10 e nel rispetto di quanto prescritto dal successivo articolo 9.3. "


Condividendo le considerazioni riportate dall'osservante si ritiene pertanto di specificare, aggiungendo a fine comma il seguente postulato- "In caso di cortine edilizie costituite da proprietà diverse, su fronte strada o interne non prospicienti le vie pubbliche, il riallineamento altimetrico del fronte dell'edificio, a seguito della modifica delle altezze di colmo e di gronda di una delle proprietà, potrà avvenire anche in momenti successivi. A tale scopo, per garantire un miglior livello di omogeneità degli edifici, l'obbligo di adeguamento da parte di tutti i proprietari costituenti la cortina edilizia, per gli interventi successivi, sarà garantito con apposito atto impegnativo di assenso tra i proprietari stessi."

Viene altresì corretto il riferimento, in coda al terzo comma, "all'articolo 9.3" con la dicitura " all'articolo 10.3" :infatti il riferimento all'articolo 10.3 attiene alle norme particolari sul recupero sottotetti.



Osservazione n.	56	n. Prot.	3604/11	data Arrivo	24/01/2011	Esito	Favorevole all'accoglimento
Richiedente	MOTTA Egidio						
a titolo	a titolo personale	per					

STRALCIO CARTOGRAFICO ADOTTATO



STRALCIO CARTOGRAFICO MODIFICATO